



**Oggetto: MISURE TEMPORANEE E PRECAUZIONALI A TUTELA DELLA SALUTE E DELL'IGIENE PUBBLICA
CONSEQUENTI ALL'INCENDIO PRESSO LA SOCIETÀ PILERI E C. S.R.L. IN STRADA DI RECENTINO TERNI.
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE.**

IL SINDACO

Premesso che, nella notte del 19 settembre 2026, si è sviluppato un incendio presso l'area esterna di stoccaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) non pericolosi della società Pileri e C. s.r.l., sita in Terni, Strada di Recentino n. 48;

vista la proposta di provvedimento sindacale sottoscritta digitalmente in data 19 settembre 2026 dalla Dirigente responsabile del Dipartimento territoriale Umbria Nord di ARPA Umbria e dal Dirigente Medico della U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica di ASL Umbria 2, acquisita agli atti dell'Ente, che costituisce presupposto tecnico del presente provvedimento;

dato atto che la predetta nota riferisce che personale ARPA, attivato dal Comando dei Vigili del fuoco alle ore 1:30 circa, è intervenuto congiuntamente al personale del Servizio Igiene e Sanità pubblica di USL Umbria 2 e che, al sopralluogo delle ore 2:30 circa, l'incendio era ancora in atto;

rilevato che, secondo la medesima nota, i fumi inizialmente si dirigevano verso l'alto e, successivamente, tendevano ad abbassarsi cambiando frequentemente direzione; alle ore 8:00 l'incendio non risultava ancora completamente domato e i fumi si disperdevano prevalentemente verso nord-est;

preso atto che i dati della centralina di qualità dell'aria di Maratta, ubicata in via del Flagello a circa un chilometro dal sito, al momento della verifica non evidenziavano particolari anomalie, ma che tale dato puntuale non consente, da solo, di escludere ricadute localizzate o deposizioni al suolo, in considerazione della durata dell'evento, della variabilità della direzione dei fumi e della natura dei materiali interessati;

considerato che ARPA ha installato in area ritenuta rappresentativa un campionatore Echoemergency per la ricerca di microinquinanti e ha comunicato che elaborerà il modello delle aree maggiormente interessate dalle ricadute, i cui esiti non sono ancora disponibili;

considerato, inoltre, che per lo spegnimento sono stati utilizzati acqua e schiumogeno e che sono in corso accertamenti sul destino delle acque impiegate, nonché sulle autorizzazioni e sulle modalità e quantità di stoccaggio;

visti l'articolo 32 della Costituzione e l'articolo 32, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di tutela della salute e di ordinanze contingibili e urgenti;

visto l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e stabilisce che, quando l'emergenza interessa il territorio di più comuni, ciascun Sindaco adotta le misure necessarie fino all'intervento dei soggetti competenti in ragione della dimensione dell'emergenza;

visti gli articoli 3-ter, 3-quater e 301 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002, dai quali si ricavano i principi di prevenzione, precauzione, proporzionalità e temporaneità delle misure adottate in presenza di un rischio potenziale non ancora compiutamente definito sul piano scientifico;

visti gli articoli 7 e 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, tenuto conto che l'urgenza di prevenire possibili esposizioni della popolazione e ulteriori conseguenze ambientali non consente di differire l'adozione delle misure cautelari per lo svolgimento della comunicazione di avvio del procedimento;

ritenuto che sussistano i requisiti della contingibilità, per il carattere eccezionale e non programmabile dell'incendio e per l'attuale incompletezza del quadro conoscitivo, e dell'urgenza, per la necessità di contenere senza ritardo possibili esposizioni e ricadute;

ritenuto che le misure di seguito disposte siano necessarie, idonee e proporzionate, poiché circoscritte territorialmente, limitate nel tempo, immediatamente riesaminabili alla luce dei dati ARPA e USL e non sostituibili, nell'immediatezza, da strumenti ordinari dotati di pari efficacia preventiva;

richiamata la proposta di ARPA Umbria e ASL Umbria 2 di adottare, in applicazione del principio di precauzione, specifiche limitazioni entro un raggio planimetrico di tre chilometri dal luogo dell'incendio;

dato atto che il cerchio cautelare, centrato in Strada di Recentino n. 48 alle coordinate 42.5497525 N e 12.6026733 E, interessa anche aree esterne al territorio del Comune di Terni e che il potere esercitato con il presente atto è pertanto limitato alle sole porzioni ricadenti nel territorio comunale, come rappresentate nell'Allegato A;

ritenuto di fissare una durata iniziale certa delle misure, salva anticipata revoca, modifica o proroga motivata in relazione agli esiti del monitoraggio e del modello di ricaduta;

ORDINA

con efficacia immediata dalla pubblicazione del presente atto e fino alle ore 24:00 del 26 settembre 2026, salvo anticipata revoca, modifica o proroga motivata, nelle sole aree del territorio comunale di Terni comprese entro il raggio planimetrico di tre chilometri dal sito di Strada di Recentino n. 48, individuate nell'Allegato A, il rispetto delle seguenti misure:

1. è vietato raccogliere, consumare, cedere a terzi o immettere in commercio prodotti alimentari vegetali coltivati all'aperto che siano rimasti esposti dopo l'inizio dell'incendio. Sono esclusi dal divieto i prodotti raccolti prima dell'evento e custoditi in ambienti chiusi e protetti;
2. è vietato raccogliere e consumare funghi epigei spontanei e ogni altro prodotto spontaneo edule esposto all'aperto;
3. è vietato il pascolo degli animali e il razzolamento degli animali da cortile. I proprietari e detentori devono ricoverare gli animali, ove possibile, in spazi protetti e impedire l'accesso a terreni, erba, alimenti o acqua potenzialmente esposti alle ricadute;
4. è vietato utilizzare, somministrare o movimentare per l'alimentazione animale foraggi, cereali e altri mangimi coltivati o conservati all'aperto ed esposti dopo l'inizio dell'incendio. Gli alimenti zootecnici e l'acqua di abbeverata devono essere mantenuti coperti e protetti;
5. sono sospese le attività ludiche e sportive organizzate all'aperto. Le attività individuali all'aperto devono essere limitate a quelle strettamente necessarie, con particolare cautela per bambini, anziani, donne in gravidanza e soggetti con patologie respiratorie o cardiovascolari;
6. i gestori di centri commerciali, aziende, impianti sportivi, strutture ricettive, uffici e luoghi aperti al pubblico dotati di ventilazione meccanica con presa d'aria esterna devono verificare tempestivamente lo stato dei sistemi di aspirazione e filtrazione, sospendere o ridurre la presa d'aria esterna in presenza di fumo o odori e provvedere, ove necessario, alla pulizia o sostituzione dei filtri e alla manutenzione straordinaria, conservando evidenza degli interventi eseguiti;
7. in presenza percepibile di fumo, ricaduta di particolato o odori anomali devono essere chiusi porte e finestre e devono essere evitati ricambi d'aria con l'esterno fino alla cessazione del fenomeno, ferme restando le indicazioni sanitarie eventualmente impartite da USL Umbria 2;
8. le produzioni, i materiali e gli alimenti interessati dai divieti devono essere separati, identificati e mantenuti in condizioni tali da impedirne l'uso o la diffusione fino alle determinazioni conseguenti agli esiti analitici. È vietato procedere autonomamente alla loro eliminazione come rifiuti senza le indicazioni delle autorità competenti.

Il Dirigente comunale responsabile del procedimento acquisisce con la massima urgenza gli esiti del campionamento, del modello di ricaduta e delle valutazioni sanitarie. Sulla base di tali elementi propone al Sindaco l'immediata revoca, riduzione, modifica o proroga delle prescrizioni, senza attendere la scadenza qualora il quadro tecnico lo consenta o lo richieda.

Le violazioni delle prescrizioni imperative della presente ordinanza sono perseguite ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, e restano soggette alle ulteriori sanzioni previste dalle normative di settore.

Ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è: Federico Nannurelli, Dirigente della Direzione Governo del Territorio per l'Area Governo della Salute e dell'Igiene Pubblica e Protezione Civile del Comune di Terni.

ARPA Umbria e USL Umbria 2 sono formalmente richieste, per qualunque evoluzione dello scenario rilevante ai fini delle azioni di prevenzione e tutela, di trasmettere senza ritardo al predetto Dirigente ogni aggiornamento, dato disponibile, valutazione tecnica e proposta di modifica, integrazione, proroga o revoca delle misure.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, è pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale ed è diffusa mediante i canali di comunicazione dell'Ente. È trasmessa, per quanto di rispettiva competenza:

- al Prefetto di Terni;
- ad ARPA Umbria;
- a USL Umbria 2;
- alla Regione Umbria, per le valutazioni e gli eventuali interventi di competenza ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000;
- al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Terni;
- al Comando di Polizia locale del Comune di Terni;
- all'Assessore all'Ambiente del Comune di Terni;
- all'Assessore alla Protezione Civile del Comune di Terni;
- all'Ufficio Comunicazione del Comune di Terni;
- al Sindaco del Comune di Narni, affinché valuti e adotti gli eventuali provvedimenti di propria competenza per le porzioni del territorio comunale interessate dal medesimo raggio cautelare;

Il Comando di Polizia locale, con il concorso degli altri organi competenti, vigila sull'osservanza del presente provvedimento. Restano ferme le competenze di ARPA, USL, Vigili del fuoco, Autorità giudiziaria e delle autorità preposte alla disciplina ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza.

Tutela giurisdizionale

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria entro sessanta giorni dalla pubblicazione o notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, nei termini e secondo le modalità di legge.

IL SINDACO

Stefano Bandecchi